SENTENZA

sul ricorso 26543-2013 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA,29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 632/2013 della CORTE DAPPELLO di SALERNO dell'8/05/2013, depositata il 28/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;

udito l'Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l'Avvocato (OMISSIS) difensore del controricorrente che si riporta agli scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza depositata in data 28.5.2013, la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva

rigettato la domanda proposta da (OMISSIS) intesa ad ottenere il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto della Legge n. 257 del 1992, ex articolo 13, comma 8, e successive modifiche, in relazione all'attivita' lavorativa svolta alle dipendenze della (OMISSIS) S.p.A. Differenti erano state le ragioni che avevano indotto i giudici di merito a respingere l'azionata domanda. Il giudice di primo grado aveva, infatti, ritenuto maturata la decadenza ("speciale") di cui al Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 47, comma 5, convertito nella Legge n. 326 del 2003. La Corte territoriale, superata preliminarmente la questione della necessita' di una domanda amministrativa (in ragione del fatto che il (OMISSIS), non rientrando nella disciplina di cui al citato Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 47, comma 5, non era tenuto obbligatoriamente alla presentazione di tale domanda e, comunque, del fatto che la domanda era stata presentata all'I.N.A.I.L.) escludeva che si fosse verificata la decadenza "speciale" di cui alla sentenza del Tribunale (essendo il (OMISSIS) titolare di pensione da data anteriore al Decreto Legge n. 269 del 2003) nonche' quella "generale" di cui alla Legge n. n. 639 del 1970, articolo 47 (ritenendo che tale decadenza non potesse trovare applicazione in assenza di un obbligo di domanda amministrativa); rigettava tuttavia il gravame dell'assicurato ritenendo che fosse maturata la prescrizione decennale decorrente dalla data di pensionamento.

Avverso tale sentenza (OMISSIS) propone ricorso per cassazione fondato su due motivi, illustrati nella memoria depositata ai sensi dell'articolo 378 c.p.c., cui resiste, con controricorso l'INPS, che ha esposto ulteriormente le proprie tesi difensive in memoria.

Con il primo motivo, il (OMISSIS) denunzia violazione e/o mancata e/o falsa applicazione degli articoli 36 e 38 Cost., nonche' del principio di intangibilita' del diritto a pensione nei termini delineati dalle sentenze della C. Cost. 203/85, 246/92 e 7/99 e dai principi formulati nelle sentenze della S. C, rilevando che possono estinguersi, persistendo il diritto alla pensione, soltanto i diritti ai ratei, e con riferimento ad essi deve escludersi che il termine decennale per la proposizione dell'azione costituisca un termine di decadenza. Assume che la prescrizione, in

contrasto con il principi delineati dalla giurisprudenza, si porrebbe quale illegittima duplicazione del termine di decadenza gia' specificamente previsto dalla Legge n. 639 del 1970, articolo 47 e che pertanto l'eccezione di prescrizione avanzata dall'INPS posta a base della decisione della Corte territoriale non possa legittimamente colpire il diritto del ricorrente ad ottenere la maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto in maniera definitiva e con effetto estintivo del medesimo, ma che la stessa sia rivolta a determinare unicamente l'estinzione dei diritti di credito scaturenti dalla rivalutazione dei singoli ratei di pensione non ricompresi nel decennio antecedente la data di proposizione dell'azione. Rileva che, essendo il diritto all'aumento contributivo per esposizione all'amianto autonomo e differente da quello alla posizione contributiva derivante dal rapporto di lavoro, la domanda di liquidazione della pensione non possa contenere in se' anche quella di maggiorazione del trattamento pensionistico per esposizione all'amianto e che il diritto poteva essere fatto valere solo dalla data di presentazione della domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico presentata il 9.12.2011.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omessa pronuncia e nullita' della sentenza o del procedimento in violazione dell'articolo 132 c.p.c. e articolo 118 disp. att. c.p.c., ai sensi dell'articolo 360 c .p.c., n. 4, per mancata motivazione in ordine alla determinazione del momento di inizio della decorrenza della prescrizione. Resiste con controricorso I.N.P.S..

La giurisprudenza di questa Corte ha ormai da tempo affermato, anche con riferimento alle domande giudiziarie avanzate da soggetti gia' pensionati, che cio' che si fa valere non e' il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensi' il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge "ai fini pensionistici" e ad essi, quindi, strumentale, e' dotato di una sua specifica individualita' e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) - in base ai criteri ordinari - il diritto al trattamento pensionistico. E' stato cosi' innanzitutto chiarito: "E' opportuno anche rilevare che dal sistema e'

ricavabile l'onere degli interessati di proporre all'istituto gestore dell'assicurazione pensionistica la domanda di riconoscimento del beneficio per esposizione all'amianto, nonostante incertezze lessicali del legislatore (cfr. Cass. n. 15008/2005)". E' stato, poi, precisato che "nel caso di specie si tratta di rivalutare non gia' l'ammontare di singoli ratei bensi' i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria" - Cass. 12685 del 19 maggio 2008; Cass. n. 7527 del 29 marzo 2010; Cass. n. 8926 del 19 aprile 2011; Cass. n. 6331 del 19 marzo 2014; Cass. n. 7934 del 4 aprile 2014; Cass. n. 13578 del 13 giugno 2014 - ed anche specificato che neppure e' validamente invocabile il principio di imprescrittibilita' del diritto a pensione, in quanto "tale particolarissimo regime non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva. E del carattere sostanzialmente costitutivo del procedimento amministrativo e dell'azione in giudizio diretta al riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all'amianto sembra non potersi dubitare, stanti i vincoli sostanziali, temporali e procedurali posti dalla legislazione in materia" - cfr. Cass. n. 1629 del 3 febbraio 2012; id. Cass. n. 11400 del 6 luglio 2012; Cass. n. 14531 del 16 agosto 2012; Cass. n. 14472 del 14 agosto 2012; Cass. nn. 20031 e 20032 del 15 novembre 2012; Cass. n. 27148 del 4 dicembre 2013; Cass. n. 4778 del 27 febbraio 2014 -. L'affermazione che la protezione costituzionale del diritto previdenziale - che ne determina l'imprescrittibilita' - "non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva" era stata gia' contenuta nelle decisioni di guesta Corte n. 7138 del 29 marzo 2011 e n. 12052 del 31 maggio 2011.

In senso analogo si e' espressa Cass. n. 11399 del 6 luglio 2012, che ha valorizzato la circostanza che l'esposizione all'amianto e la sua durata sono "fatti" la cui esistenza e' conosciuta soltanto dall'interessato, tenuto, pertanto, a portarli a conoscenza dell'ente previdenziale onerato dell'applicazione del moltiplicatore contributivo attraverso un'apposita domanda amministrativa e a darne dimostrazione.

Nella sentenza n. 6382 del 24 aprile 2012, e con riguardo alla questione della decadenza "generale" di cui all'articolo 47, si e' ancora piu' espressamente operata una distinzione tra il diritto per cui e' causa ed il

diritto a pensione cosi' precisandosi: "La richiamata decisione di questa Corte n. 12720/2009 appare non pertinente nel caso in esame perche', come gia' detto, nella presente controversia non si dibatte del diritto all'adeguamento della prestazione previdenziale gia' ottenuta. La sollevata questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'articolo 47 per violazione dell'articolo 38 Cost. (...) appare comunque manifestamente infondata in quanto il termine decadenziale appare congruo in ordine ad una piena ed effettiva tutela e garanzia dell'interesse costituzionalmente garantito del diritto a pensione, che nel caso in esame - peraltro non viene affatto travolto in quanto tale dalla norma in discussione. Si tratta di benefici aggiuntivi che, richiesti in via amministrativa, andavano poi rivendicati entro un termine del tutto ragionevole, al Giudice, il che non e' avvenuto per fatto addebitabile al ricorrente, il quale certamente cosi' agendo non ha perso l'effettivita' del diritto (nel suo nucleo sostanziale) riconosciutogli all'articolo 38 Cost.".

Va anche richiamata la pronuncia della Corte cost. 26 febbraio 2010, n. 71 che, ribadendo che il diritto a pensione, come gia' affermato dalla precedente Corte cost. 22 luglio 1999, n. 345, e' "fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile", ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 504, osservando che "la norma censurata non contrasta, poi, con gli articoli 31 e 37 Cost., in quanto non incide sull'an del diritto alla pensione, ma solo marginalmente sul quantum; laddove il mancato aumento del trattamento previdenziale goduto da chi, alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, gia' era in pensione, non vale a far considerare tale emolumento insufficiente ai fini della tutela imposta dalle norme costituzionali indicate".

La giurisprudenza di legittimita' e', dunque, ormai attestata sulla configurabilita' del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione (solo questo primario ed intangibile - Cass., sez. un., 10 giugno 2003, n. 9219 -) che sorge in conseguenza del "fatto" della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria, e cio' perche' nel sistema assicurativo-

previdenziale la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalita', "costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualita'", potendo spiegare effetti molteplici, anche successivamente alla data del pensionamento, e costituire oggetto di autonomo accertamento.

Non si e', allora, in presenza di una prestazione previdenziale a se' stante ovvero di una pretesa all'esatto adempimento di una prestazione previdenziale (pensione) riconosciuta solo in parte ma di una situazione giuridica ricollegabile ad un "fatto" in relazione al quale viene ad essere determinato - in via meramente consequenziale -, con la maggiorazione, il contenuto del diritto alla pensione ("la disposizione di cui alla Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, ... non ha istituito una nuova prestazione previdenziale, ma soltanto un sistema piu' favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione" - cosi' Corte cost. 20 novembre 2008, n. 376).

Il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, puo', a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto. Non, dunque, per rivendicare una componente essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero gia' liquidato (parzialmente), bensi' per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo.

Alla luce del suddetto orientamento (confermato dalla recentissima Cass. n. 17941 del 13 agosto 2014) non vi e' ragione per non ritenere che, proprio perche' vi e' differenza tra diritto alla rivalutazione contributiva e diritto alla pensione nonche' diritto ai singoli ratei, la prescrizione del diritto alla rivalutazione e' definitiva e non puo' incidere solo sui singoli ratei (di maggiorazione).

Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha ritenuto, con una motivazione in fatto che non ha formato oggetto di specifica censura da parte del ricorrente (ancorche' nella prospettiva della novella di cui al Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, nei termini chiariti da Cass., Sez. Un., n. 8053 del 7 aprile 2014), che detta consapevolezza fosse coincisa con il pensionamento del 1995 (essendo gia' a tale data "nota e rimediabile la lesione del gia' maturato diritto alla maggiorazione contributiva, in sussistenza delle medesime condizioni di esposizione all'amianto gia' accertate da questa Corte con sentenza n. 1169/2010 del 27/10/2010 ed altre successive"); era da tale momento che il lavoratore poteva agire in giudizio. In tali termini deve essere pertanto disattesa anche la censura formulata con il secondo motivo, che rifluisce nelle stesse doglianze proposte con il primo.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.

La controvertibilita' e complessita' delle questioni trattate giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilita' del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiche' l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non e' collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (cosi Cass. Sez. Un. n. 22035/2014).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente

giudizio.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

© 2015 Microsoft Condizioni Privacy e cookie Sviluppatori Italiano